

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

**L'efficacia della
delibera di modifica
del regolamento
sull'imposta di
soggiorno 2020**

a cura di Eleonora Turrini
11 dicembre 2020



Indice

- Breve introduzione normativa previgente
- Novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 in materia di imposta di soggiorno
- Nuovo ruolo gestore struttura ricettiva
- Nuovi adempimenti fiscali per l'imposta di soggiorno
- Efficacia delibera modificativa del regolamento sull'imposta di soggiorno

Presentazione

Obiettivo del corso è quello di precisare il nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) in materia di imposta di soggiorno, relativamente al nuovo ruolo del gestore della struttura ricettiva e alle novità sugli adempimenti fiscali previsti, fornendo altresì indicazioni in merito all'efficacia della delibera modificativa del regolamento dell'imposta di soggiorno.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Breve introduzione
normativa previgente**



Breve introduzione normativa previgente

La disciplina dell'**imposta di soggiorno** è innanzitutto dettata dalla normativa molto sintetica contenuta nell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 è riconosciuta ai comuni e, precisamente,

- ai comuni capoluogo di provincia;
- alle unioni di comuni;
- ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località' turistiche o città' d'arte;

la **possibilità di istituire**, con deliberazione del consiglio comunale, **l'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Breve introduzione normativa previgente

Inoltre, l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la **disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno**.

In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la **facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo**.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Breve introduzione normativa previgente

Poiché il regolamento statale non è mai stato adottato, la disciplina dell'imposta di soggiorno deve fare riferimento, oltre che dal citato articolo 4 del D.Lgs. n.23/2011, al regolamento comunale in cui l'imposta trova applicazione.

I Comuni, pertanto, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 hanno la facoltà di dettare la restante e ampia normativa, ossia di disporre le modalità applicative del tributo, prevedere gli adempimenti fiscali nonché le esenzioni e riduzioni per alcune fattispecie e per determinati periodi di tempo.

La potestà regolamentare è contenuta nell'art.52 del D.Lgs. n. 446/97 che recita:

Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Breve introduzione normativa previgente

Dalle disposizioni contenute nella norma primaria si possono individuare:

- **soggetto attivo**: comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
- **soggetto passivo**: coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del soggetto attivo;
- **misura massima del prelievo**: fino a € 5,00 per notte di soggiorno;
- **presupposto dell'imposta**: alloggio nella struttura ricettiva (pernottamento).

L'imposta di soggiorno è dovuta per il pernottamento, indipendentemente dal motivo del soggiorno, in strutture ricettive individuate dalla normativa regionale quali alberghi, bed & breakfast (B&B), affittacamere, campeggi, case appartamenti vacanze, residence, ostelli, residenze d'epoca, agriturismi, ecc.

Breve introduzione normativa previgente

Nella gestione dell'imposta di soggiorno importanti figure sono costituite dai **gestori delle strutture ricettive** che assumono un ruolo piuttosto delicato.

L'impegno dei gestori è indispensabile per la funzionalità dell'imposta di soggiorno ma non è possibile con regolamento comunale imporre nei loro confronti degli oneri di responsabilità tributaria in sostituzione o in affiancamento all'ospite nell'adempimento di versamento del tributo.

Secondo l'art. 23 della Costituzione infatti *“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*, pertanto il soggetto che sostituisce o affianca nell'obbligo del pagamento del tributo il soggetto passivo deve essere espressamente individuato dalla legge.

Nel nostro ordinamento tributario la sostituzione d'imposta si realizza con le figure del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta.

Breve introduzione normativa previgente

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il **sostituto d'imposta** è il soggetto obbligato al pagamento del tributo in luogo di altri soggetti per fatti o situazioni a questi riferibili.

Il versamento dell'imposta è un suo obbligo tributario, sostituendosi al contribuente e, come tale, autonomamente contestabile, in caso di violazione.

RESPONSABILE D'IMPOSTA

L'obbligazione tributaria ricade non solo su chi realizza il presupposto impositivo ma anche, in via solidale, su un altro soggetto identificato come **responsabile d'imposta**. Trattandosi di obbligazione solidale, il responsabile d'imposta ha il diritto di rivalsa sul debitore principale.

Il responsabile d'imposta è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria ed è tenuto al pagamento in aggiunta al contribuente.

Breve introduzione normativa previgente

Il rapporto tributario che si è instaurato tra il Comune e il gestore della struttura ricettiva non può essere ricondotto alle figure di sostituto d'imposta o di responsabile d'imposta.

I gestori sono i destinatari giuridici delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno e hanno assunto, pertanto, la qualifica di **agenti contabili**, ossia di soggetti che hanno il maneggio di denaro pubblico e sono tenuti a trasferire le somme incassate all'ente impositore.

Conseguentemente, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta (modello 21 – DPR n.194/1996) da trasmettere al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione.

Il quadro normativo di riferimento va pertanto individuato, oltre che nella normativa specifica sull'imposta di soggiorno, anche nell'articolo 178 del R.D. n. 827/1924 i cui principi sono ribaditi nel Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.).

Breve introduzione normativa previgente

AGENTI CONTABILI

L'art.93, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (TUEL) disciplina la responsabilità patrimoniale che recita:

Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano di incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

La Corte dei Conti con la *sentenza a sezioni riunite n. 22 depositata il 22/09/2016* ha uniformato le diverse interpretazioni, stabilendo che i gestori delle strutture ricettive che riscuotono l'imposta di soggiorno sono agenti contabili.

I soggetti operanti presso le strutture ricettive, che provvedono alla riscossione e al riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, sono quindi tenuti alla resa del conto giudiziale dell'attività svolta.

Breve introduzione normativa previgente

Oltre all'obbligatorio adempimento di natura burocratica costituito dal conto della gestione dell'agente contabile, una seconda ripercussione, con conseguenze ben più rilevanti della prima, è quella dovuta alle differenti sanzioni e condanne cui incorrono gli agenti contabili.

Il gestore che incassa l'imposta di soggiorno assume la veste di incaricato di pubblico servizio come agente contabile nei confronti del comune e, pertanto, commette il reato di **peculato** ove ometta di versare le somme ricevute nell'adempimento di tale funzione pubblica.

PECULATO

L'articolo 314 del Codice Penale recita quanto segue:

L'ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Breve introduzione normativa previgente

Un primo punto di svolta significativo nella normativa si è realizzato con il D.L. n. 50 del 24/04/2017 (modificato dalla legge di conversione n. 96 del 21/06/2017) che ha innanzitutto previsto l'espresso assoggettamento ad imposta di soggiorno delle **locazioni brevi** definite dall'articolo 4, comma 1, come segue:

... si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, disciplinando l'imposta di soggiorno, non aveva espressamente esentato le locazioni brevi che pertanto erano di fatto soggette al tributo; tuttavia, i soggetti privati che locavano immobili a turisti senza avere una

Breve introduzione normativa previgente

partita IVA e non operando come imprenditori, spesso non hanno applicato l'imposta di soggiorno, dichiarando di non operare nell'esercizio di un'impresa.

Inoltre, sempre il D.L. n. 50 del 24/04/2017 ha previsto all'articolo 4, comma 5-ter quanto segue:

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La previsione contenuta nell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 ha generato interpretazioni contrapposte.

Breve introduzione normativa previgente

La norma sembra riferita unicamente al regime delle locazioni brevi, tuttavia è difficile pensare che i soggetti che gestiscono le locazioni brevi, i quali non svolgono attività imprenditoriali, possano assumere il ruolo di responsabili d'imposta, anche quando la riscossione viene effettuata direttamente e non tramite operatori professionali; viceversa, i titolari di attività ricettive imprenditoriali, quali alberghi, pensioni, affittacamere, bed & breakfast professionali, campeggi, villaggi turistici, ecc., sarebbero solo agenti contabili. Normalmente, invece, responsabile è proprio chi svolge un'attività organizzata in forma imprenditoriale o professionale.

Secondo l'IFEL, sulla base di questa previsione normativa, è stata integrata la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.23/2011 trasformando **tutti i gestori delle strutture ricettive o intermediari immobiliari in responsabili d'imposta**; tale norma è ritenuta di carattere generale in quanto non opera alcun richiamo espresso al regime fiscale delle locazioni brevi.

Breve introduzione normativa previgente

Di parere contrario è l'associazione ANUTEL che ha ritenuto che la previsione normativa sia limitata alle sole locazioni brevi per la testualità della norma che fa riferimento all'elemento canone e corrispettivo e, quindi, **non è applicabile a tutti i gestori delle strutture ricettive**.

L'art. 4 è denominato "regime fiscale delle locazioni brevi" e, quindi, si deve escludere che la responsabilità si estenda comunque all'imposta di soggiorno (o contributo di soggiorno) incassata dal gestore di strutture ricettive.

Anche secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Telefisco) la norma del D.L. n. 50/2017 (articolo 4, comma 5-ter) attribuisce il ruolo di **responsabile d'imposta solo a chi incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi**.

Breve introduzione normativa previgente

Qualora il legislatore avesse voluto limitare la responsabilità del pagamento dell'imposta ai soli affitti brevi lo avrebbe dovuto dire espressamente, ma non avendolo specificato ha lasciato aperte le due possibili rappresentazioni e diventa necessario un provvedimento che chiarisca i termini della questione.

Anche la giurisprudenza della Corte dei Conti si è espressa mantenendo il **ruolo di agente contabile per il titolare della struttura ricettiva**, escludendo pertanto la figura di responsabile d'imposta.

Dopo il D.L. n. 50/2017 restano inoltre da definire altri elementi per il perfezionamento della disciplina dell'imposta di soggiorno; è necessario che una legge o un regolamento statale definisca i seguenti elementi essenziali:

- il richiamo espresso a norme di rilievo generale applicabili alla gestione dell'imposta, quali accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni;
- estensione a tutti i Comuni della facoltà di istituzione del tributo.

Breve introduzione normativa previgente

QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO PRIMA DEL D.L. 34/2020



Formazione IFEL *per i Comuni*

**Novità introdotte dal
D.L. n. 34/2020 in
merito all'imposta di
soggiorno**



Novità introdotte dal D.L. n. 34/2020

L'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto un'importante novità in materia di imposta di soggiorno, apportando modificazioni all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 che, come già accennato, rappresenta la norma primaria di riferimento del tributo.

L'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n.23/2011 prevede che:

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle

Novità introdotte dal D.L. n. 34/2020

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In analogia a quanto previsto per il gestore della struttura ricettiva, anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, l'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha introdotto modificazioni anche all'articolo 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 prevedendo al comma 5-ter quanto segue:

Novità introdotte dal D.L. n. 34/2020

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Novità introdotte dal D.L. n. 34/2020

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

Con il D.L. n. 34/2020 viene finalmente integrata la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs. n.23/2011 trasformando **tutti i gestori delle strutture ricettive o intermediari immobiliari** in RESPONSABILI D'IMPOSTA.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Nuovo ruolo gestore
struttura ricettiva**



Nuovo ruolo gestore struttura ricettiva

Il gestore della struttura ricettiva perde il ruolo di agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno ed assume la nuova qualifica di **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno** con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

L'analisi della nuova disposizione permette di tracciare i seguenti punti fondamentali con riferimento al gestore della struttura ricettiva:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo definita da apposito decreto ministeriale
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e per omesso, ritardato o parziale versamento

Nuovo ruolo gestore struttura ricettiva

Il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile d'imposta così come previsto dall'articolo 64, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 che recita:

“Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.

Il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria ed è un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, ossia non si sostituisce al soggetto passivo che rimane l'ospite ma se quest'ultimo si rifiuta di pagare, il pagamento dell'imposta di soggiorno può essere preteso dal gestore con diritto di rivalsa nei confronti dell'ospite, cioè il gestore può richiedere il rimborso di quanto già versato.

Nuovo ruolo gestore struttura ricettiva

Per il fatto che i gestori diventano responsabili d'imposta, derivano sostanziali cambiamenti in materia penale, civile ed in termini di riscossione dell'imposta di soggiorno.

Con la perdita del ruolo di agente contabile si realizza una **depenalizzazione del reato di peculato** per omesso/tardivo riversamento dell'imposta di soggiorno, ossia qualora il gestore della struttura ricettiva si appropri indebitamente dell'imposta di soggiorno, non è più colpevole del reato di peculato ma si realizza una degradazione da un illecito penale in un illecito amministrativo.

Al gestore della struttura ricettiva, quindi, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, vengono applicate delle sanzioni di tipo amministrativo – come, ad esempio, il sequestro dei beni mobili, immobili e dei conti correnti bancari o sospensione della licenza della struttura fino a 6 mesi – e tributarie, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 471/1997.

Nuovo ruolo gestore struttura ricettiva

Nel caso in cui il gestore della struttura ricettiva non effettui il riversamento dell'imposta di soggiorno, è ragionevole pensare che possa permanere l'onere di denuncia all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica), potendo sussistere ipotesi criminali connesse all'appropriazione indebita da parte del gestore di risorse spettanti al Comune.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Nuovi adempimenti
fiscali per l'imposta di
soggiorno**



Nuovi adempimenti fiscali

Il nuovo ruolo del gestore della struttura non rappresenta l'unico cambiamento presentato dal Decreto Rilancio in materia di imposta di soggiorno.

Da un punto di vista amministrativo, è stata introdotta anche una sostanziale novità: una nuova dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto del pagamento.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La **dichiarazione dell'imposta di soggiorno** deve essere presentata:

- cumulativamente
- in via telematica
- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto, secondo le modalità che saranno previste con decreto del MEF.

Nuovi adempimenti fiscali

Il titolare della struttura ricettiva è pertanto obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo secondo un modello definito da apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che doveva essere adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, ossia entro il 15/11/2020; ancora tale decreto non è stato emanato.

La dichiarazione dovrà essere unica in quanto dovrà riepilogare l'intero anno, evidenziando i dati cumulati dei diversi periodi d'imposta.

Inoltre, la dichiarazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, non saranno ammessi modelli cartacei.

Nuovi adempimenti fiscali

Il gestore della struttura ricettiva dovrà tuttavia rispettare anche gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale.

Come già anticipato, l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 rimanda espressamente ai regolamenti comunali “la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo” e legittima pertanto la competenza ed i poteri in merito dell'ente impositore.

Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, i comuni “hanno la facoltà [...] di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.”

Anche in questo caso, l'assenza di un regolamento statale con una disciplina generale ha lasciato spazio alle più diverse personalizzazioni da parte dei Comuni.

Nuovi adempimenti fiscali

Le attività strumentali dei gestori delle strutture ricettive si sostanziano nei seguenti compiti:

- nell'informazione ai propri ospiti;
- nel calcolo della imposta dovuta;
- nella acquisizione, conservazione e/o compilazione dei modelli previsti dal regolamento comunale su esenzioni/riduzioni;
- nell'incasso dell'imposta;
- nel rilascio di apposita ricevuta secondo le modalità e mezzi previsti nel regolamento comunale;
- nell'obbligo di riversamento, alle scadenze e modalità prefissate, delle somme riscosse al Comune;
- nell'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

Nuovi adempimenti fiscali

Le attività strumentali dei gestori delle strutture ricettive si sostanziano nei seguenti compiti:

- nell'informazione ai propri ospiti;
- nel calcolo della imposta dovuta;
- nella acquisizione, conservazione e/o compilazione dei modelli previsti dal regolamento comunale su esenzioni/riduzioni;
- nell'incasso dell'imposta;
- nel rilascio di apposita ricevuta secondo le modalità e mezzi previsti nel regolamento comunale;
- nell'obbligo di riversamento, alle scadenze e modalità prefissate, delle somme riscosse al Comune;
- nell'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

Nuovi adempimenti fiscali

I regolamenti dovranno essere modificati per convertire in ottica tributaria i diversi adempimenti fiscali; attualmente infatti coesistono sanzioni di tipo amministrativo e di tipo tributario.

Il titolare della struttura ricettiva è soggetto all'applicazione delle sanzioni per:

- **OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE**, qualora la dichiarazione sia omessa o sia presentata in maniera non veritiera = Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto
- **OMESSO, RITARDATO O PARZIALE VERSAMENTO**, quando il pagamento non è effettuato, è effettuato in ritardo oppure è effettuato per un importo inferiore al dovuto = Sanzione amministrativa del:
 - 30% omesso/parziale versamento oppure oltre 90 giorni di ritardo;
 - 15% entro 90 giorni di ritardo;
 - 1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni.

Nuovi adempimenti fiscali

Articolo 13 D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Efficacia delibera
modificativa del
regolamento
sull'imposta di
soggiorno**



Efficacia delibera modificativa regolamento

Le novità normative introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (pubblicato in G.U. il 19/05/2020 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020), comportano la necessità per i Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di adeguare i relativi regolamenti.

Il cambiamento del ruolo del titolare della struttura ricettiva si ha dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia dal **19 MAGGIO 2020**.

Articolo 77 Costituzione

DECRETO LEGGE

Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.

Efficacia delibera modificativa regolamento

FINO AL 18 MAGGIO 2020

Il titolare della struttura ricettiva rimane **AGENTE CONTABILE**, con conseguente obbligo di resa del conto della gestione

DAL 19 MAGGIO 2020

Il titolare della struttura ricettiva sveste i panni dell'agente contabile e diventa a tutti gli effetti e in tutti i casi **RESPONSABILE D'IMPOSTA**

Nell'anno 2020 pertanto si avrà un duplice ruolo e duplice inquadramento giuridico.

Efficacia delibera modificativa regolamento

La deliberazione del Consiglio Comunale per la modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno può essere adottata dai comuni in ogni momento nel corso dell'anno ma rispettando alcune scadenze.

Si ricorda che l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 (come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001) stabilisce che il termine per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Efficacia delibera modificativa regolamento

I requisiti per la validità della delibere di approvazione di regolamenti, aliquote e tariffe in materia di entrate prevedono non solo che l'atto venga adottato nel rispetto di una certa regola temporale ma che venga completato il percorso procedurale di pubblicazione previsto dalla legge.

All'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 è previsto che:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

Efficacia delibera modificativa regolamento

Si deve ricordare tuttavia che, dal punto di vista dell'efficacia, è necessario rispettare un'altra nuova disposizione che si trova contenuta nella nuova disciplina prevista dal comma 15-quater dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che prevede quanto segue:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, **i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno** e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione** effettuata ai sensi del comma 15.

Efficacia delibera modificativa regolamento

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

La disposizione regola gli effetti di un tributo che, essendo svincolato alla regola del 1° gennaio dell'anno di imposizione, stante la possibilità di modifica in ogni momento dell'anno, necessita di una disciplina operativa in grado di rispondere alle esigenze fondate sui principi dello statuto del contribuente, in ordine al tempo necessario per la conoscenza delle norme.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Eleonora Turrini
eleonora.turrini@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

